



COMUNE DI PORCIA

PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILII FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPORT, DELLA CULTURA, DEL SOCIALE, DELLA TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI E DI INTERESSE COLLETTIVO.

Approvato con deliberazione consiliare n° 50 del 28.07.99, ravvisata priva di vizi dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 08.09.99 prot. n° 35808.

INDICE

CAPO IV° PATROCINIO COMUNALE

ART. 18	Patrocinio comunale;
ART. 19	Domanda di patrocinio
ART. 20	Istruttoria della domanda;
ART. 21	Agevolazioni aggiuntive;

CAPO V° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22	Rapporto tra beneficiari e terzi;
ART. 23	Obblighi dei beneficiari;
ART. 24	Registro delle Associazioni;
ART. 25	Norma finale e di rinvio;
ART. 26	Pubblicità;
ART. 27	Sanzioni;
ART. 28	Entrata in vigore

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	Principi e finalità;
ART. 2	Oggetto;
ART. 3	Settori di intervento;
ART. 4	Settore sportivo e ricreativo;
ART. 5	Settore musicale, teatrale, cinematografico, fotografico ed audiovisivo;
ART. 6	Settore culturale, educativo, umanistico, scientifico e delle scienze sociali;
ART. 7	Settore socio-sanitario, assistenziale e dell'impegno civile;
ART. 8	Settore economico;
ART. 9	Tipologia degli interventi;

CAPO III° MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 10	Soggetti beneficiari;
ART. 11	Presentazione della domanda;
ART. 12	Modalità di presentazione della domanda;
ART. 13	Istruttoria della domanda;
ART. 14	Criteri per la concessione dei contributi;
ART. 15	Spese ammissibili;
ART. 16	Modalità di concessione;
ART. 17	Rendicontazione;

COMUNE DI PORCIA
PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILII FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPORT, DELLA CULTURA, DEL SOCIALE, DELLA TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI E DI INTERESSE COLLETTIVO.

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Principi e finalità

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile.

L'Amministrazione Comunale, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la partecipazione dei cittadini sia direttamente che in libere forme di associazionismo come momento di partecipazione degli stessi alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, socio-assistenziale, economico e di impegno civile.

ART. 2

Oggetto

Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Porcia determina, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge n.241/90, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici per la realizzazione di attività ed iniziative nei settori d'intervento individuati nel capo II° del presente regolamento.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al precedente comma 1.

CAPO II°

ART. 3

Settori di intervento

Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili le attività e le iniziative promosse nei settori d'intervento di cui agli arttocoli seguenti.

Per ciascun settore sono indicate le iniziative che in genere lo caratterizzano o siano ad esso riconducibili.

ART. 4

Settore sportivo e ricreativo

L'Amministrazione Comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva di base e delle attività ricreative in particolare finalizzate alle:

a)attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base;

b)manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;

c)iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo e ricreativo mediante convegni, corsi, incontri, mostre, conferenze;

d)attività ricreative in genere anche mediante l'organizzazione di spettacoli e trattamenti folkloristici, musicali, corali, di ballo o di altre simili iniziative.

ART. 5

Settore musicale, teatrale, cinematografico, fotografico ed audiovisivo.

L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative finalizzate alla promozione ed alla diffusione delle attività musicali, teatrali, cinematografiche, fotografiche ed audiovisive all'interno del territorio comunale, in particolare:

a) a favore delle iniziative legate al mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;

b) alla valorizzazione degli artisti e dei gruppi musicali e/o teatrali che operano a livello locale;

c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere musicale, teatrale, cinematografico, fotografico ed audiovisivo prioritariamente svolte con carattere di continuità quali corsi, rassegne cinematografiche e teatrali.

ART. 6

Settore culturale, educativo, umanistico, scientifico, artistico e delle scienze sociali.

L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività di promozione culturale, educativa, di documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali, che si svolgono all'interno del territorio comunale, finalizzate in particolare:

a) alle iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;

b) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale;

c) alla organizzazione di mostre, convegni, corsi, incontri, finalizzati alla diffusione delle attività di cui al presente articolo;

d) alla promozione delle attività suddette a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;

e) agli interventi per l'educazione degli adulti;

f) alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali.

ART. 7

Settore socio-sanitario, assistenziale e dell'impegno civile.

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento della emarginazione, alla tutela dei minori, degli anziani e delle minoranze, alla promozione umana e dell'impegno civile, alla protezione dei beni e dell'ambiente dai danni derivanti da catastrofi o calamità naturali, nonché alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli e dei valori dell'europeismo e degli ideali di patria, libertà e solidarietà. In particolare:

a) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti, ricorrenze o raduni anche di carattere nazionale o internazionale;

b) alla organizzazione di iniziative intese alla conoscenza ed alla diffusione delle attività di cui al presente articolo, tramite mostre, convegni, congressi, gemellaggi e altre manifestazioni;

ART. 8

Settore economico

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le iniziative finalizzate alla valorizzazione dei settori economici e delle attività di rilevanza e tradizione locale mediante interventi per:

a) l'organizzazione di rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche della realtà purilliese.

ART. 9

Tipologia degli interventi

In conformità a quanto esposto nei precedenti articoli, gli interventi dell'Amministrazione Comunale possono determinarsi con le seguenti modalità:

a) contributo annuale per il sostegno organizzativo dell'associazione o Ente per lo svolgimento delle ATTIVITA' programmatiche;

b) contributo finalizzato alla realizzazione di singole INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI o ATTIVITA' STRAORDINARIE che l'Associazione o Ente promuove nell'arco dell'anno;

c) concessione del PATROCINIO con le modalità di cui al successivo Capo IV.

A loro volta i contributi possono essere concessi normalmente nelle seguenti forme:

1) Erogazione di un importo in denaro;

2) Concessione amministrativa, con tariffa annuale prestabilita, dell'uso di beni mobili e immobili (sedi, arredi, attrezzature ecc.);

3) Assegnazione gratuita di beni immobili e mobili e di servizi (strutture, oggetti vari ecc.) per iniziative patrociniate dal Comune;

4) Acquisto, a scopo promozionale, di opere e pubblicazioni particolarmente meritevoli delle Associazioni o Enti.

CAPO III

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ART.10

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni previste dall'art.9, lettere "a" e "b" del presente regolamento:

- gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto;

Possono accedere alle agevolazioni previste dall'art.9, lett. "b" del presente regolamento oltre ai soggetti sopradescritti anche i cittadini singoli o associati in comitati (istituiti per specifiche iniziative o manifestazioni contemplate dal presente Regolamento) o gruppi assimilabili comunque costituiti.

Non possono accedere ai benefici del presente Regolamento i soggetti che fanno parte dell'articolazione

politico-amministrativa di qualsiasi partito in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L. 195/74 e dall'art. 4 della L. 659/81.

ART. 11

Presentazione della domanda

Il termine per la presentazione della domanda di contributo per le ATTIVITA' è fissato entro il 31 MARZO di ciascun anno.

La domanda di contributo per le INIZIATIVE o MANIFESTAZIONI deve pervenire almeno 45 giorni prima della data fissata per l'effettuazione della stessa, salvo casi particolari che saranno valutati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, pena l'irricevibilità dell'istanza, e l'Amministrazione entro i successivi 30 gg. provvede, salvo eventuale sospensione per istruttoria, a comunicare all'istante il provvedimento adottato dall'Amministrazione Comunale.

In pendenza del provvedimento concessivo l'iniziativa o manifestazione può comunque essere realizzata senza peraltro comportare vincoli per l'Amministrazione.

ART. 12 Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, dal presidente o dal legale rappresentante dell'ente, istituzione o associazione che sostiene le spese per l'organizzazione dell'attività, dell'iniziativa o manifestazione e contenere, oltre all'indicazione dei requisiti richiesti, i seguenti dati: estremi identificativi e fiscali del richiedente, dell'ente, istituzione, associazione, o comitato; generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico del richiedente, del presidente o legale rappresentante;

- l'indicazione del tipo e dell'ammontare del contributo richiesto;

Alla domanda inoltre deve essere allegata la seguente documentazione:

- per le ATTIVITA':
- copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora non sia già in possesso dell'Amministrazione Comunale);
 - Bilancio di previsione e conto consuntivo dell'anno precedente accompagnati da una relazione illustrativa sull'attività in programma e su quella svolta.
 - Dichiarazione dell'istante di impegno all'utilizzo dell'eventuale contributo solo ed esclusivamente per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione dell'attività per cui è stato richiesto il contributo.

per le MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE:

- copia dello Statuto (se previsto e qualora non sia già in possesso dell'Amministrazione);
- relazione illustrativa della manifestazione o iniziativa per cui si chiede il contributo;
- preventivo di spesa e delle entrate afferenti la manifestazione o iniziativa relativamente a cui si chiede il contributo.
- Dichiarazione dell'istante di impegno all'utilizzo dell'eventuale contributo solo ed esclusivamente per la copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione dell'iniziativa o manifestazione per cui è stato richiesto il contributo.

ART. 13

Istruttoria della domanda

Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità e provvede ad acquisire i pareri dei servizi comunali eventualmente interessati all'istruttoria della domanda.

Ove necessario può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda di cui all'art. 11 fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di 20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta che sarà spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente in materia, che vi provvederà entro il termine previsto dalla legge.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra viene pronunciata, dalla Giunta Comunale, la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.

ART. 14

Criteri per la concessione dei contributi

La Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili stabilisce gli importi da assegnare per le INIZIATIVE per le quali è stata presentata domanda, ai sensi degli artt. 11 e seguenti, alla luce dei criteri sottodescritti:

- A) privilegiare le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo;
- B) privilegiare le iniziative che si rivolgono in particolare al mondo dei giovani, degli anziani, dei portatori di disabilità e che coinvolgono comunque un ampio numero di persone;
- C) limitare la concessione del contributo ad una percentuale non superiore all'80% della spesa ritenuta ammissibile (l'80% di copertura della spesa dovrà essere comprensivo di eventuali altri contributi di enti pubblici che dovranno risultare dalla documentazione prodotta dall'istante in fase di rendicontazione);

Per quanto riguarda le ATTIVITA' la Giunta Comunale, entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento, fissa il piano di riparto e stabilisce gli importi da assegnare ai beneficiari tenendo in considerazione:

- 1) la qualità dell'attività;
- 2) privilegiando le attività che coinvolgono giovani, anziani, portatori di disabilità e comunque un ampio numero di persone;
- 3) privilegiando le attività che si svolgono all'interno del territorio comunale;
- 4) assegnando priorità alle attività qualificate di interesse locale alle quali sia data una adeguata diffusione e pubblicizzazione.

ART. 15

Spese ammissibili

L'Amministrazione Comunale può concedere l'erogazione di somme in denaro a parziale copertura degli oneri relativi alle seguenti spese:

- spese per la gestione dei locali sede dell'attività o dell'iniziativa;
- spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;
- spese per acquisto di attrezzature equipaggiamenti e materiale vario inerenti l'attività del richiedente;
- spese per il regolare svolgimento dell'attività annuale;
- spese generali per l'organizzazione delle iniziative;
- spese per premiazioni;
- spese per acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio;
- spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;
- spese di pubblicizzazione dell'attività e della manifestazione;
- compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;
- compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari;
- spese di viaggio necessarie per la realizzazione dell'iniziativa;
- spese per copertura assicurativa della manifestazione sostenute dagli organizzatori;

Sono escluse dal contributo le spese non espressamente indicate nel presente articolo.

La concessione di contributi ad organizzazioni di volontariato avviene nel rispetto dei principi delle leggi in materia, nonché della L.R. 20/02/1995 n.12 contenente la disciplina dei rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e le organizzazioni di volontariato.

Per le associazioni di volontariato che operano nel campo socio-assistenziale, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto, i contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri assicurativi per la responsabilità civile verso terzi degli associati e per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale e nei limiti previsti da eventuali convenzioni.

ART.16

Modalità di concessione

In attuazione agli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 14, il Responsabile del Servizio competente provvede, con propri atti, alla formale concessione, impegno ed erogazione dei contributi con le modalità e nei termini di cui al presente Regolamento.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e attività alle quali contribuisce il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente od associazione, gruppo o comitato organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

Per le ATTIVITÀ i contributi vengono erogati in un'unica soluzione ed avvenuta acquisizione della documentazione prevista dal successivo art. 17.

Per le MANIFESTAZIONI ed INIZIATIVE il contributo può essere erogato, su esplicita richiesta dell'istante, nella misura del 50% del concesso in forma anticipata, per il restante 50% ad avvenuta accertata attuazione dell'iniziativa o manifestazione nei modi e termini di cui al successivo art.17.

ART. 17

Rendicontazione

I soggetti beneficiari di contributo sono tenuti a presentare:

-per le ATTIVITÀ:

-il conto consuntivo approvato dai competenti organi sociali ed una relazione sull'attività svolta, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

Al conto consuntivo dev'essere allegata la dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo.

-per le MANIFESTAZIONI ed INIZIATIVE:

entro 90 gg. dall'attuazione della stessa:

-il rendiconto delle spese nonché delle entrate afferenti la manifestazione o iniziativa, corredata dai documenti giustificativi delle spese (fatture debitamente quietanzate, scontrini fiscali, nota delle spese sostenute e non giustificabili con la documentazione sopraccitata, per un importo massimo consentito pari al 10% del contributo concesso);

-la dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo.

In entrambi i casi è necessario specificare chiaramente le modalità di accreditamento del contributo.

Qualora dalla rendicontazione delle spese sostenute si evinca che le stesse sono state inferiori rispetto a quelle preventivate e sulle quali si è basato il contributo concesso, lo stesso verrà proporzionalmente ridotto, dal Responsabile dell'U.O.C. competente in fase di liquidazione, e i fondi residui disponibili potranno essere riutilizzati.

In caso di mancata rendicontazione entro il termine perentorio di cui al comma. 1 del presente articolo, il Responsabile del Servizio competente provvederà alla revoca del contributo.

La concessione del contributo può altresì essere revocata con deliberazione della Giunta Comunale qualora l'INIZIATIVA non venga realizzata in modo conforme a quanto previsto nella relazione allegata alla domanda di contributo o qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

Il contributo concesso per l'ATTIVITÀ non potrà essere superiore al disavanzo evidenziato nel conto consuntivo, e verrà liquidato con decreto del Responsabile del Servizio competente in materia entro due mesi dalla presentazione del rendiconto.

Qualora le iniziative o manifestazioni finanziate in forma anticipata non vengano realizzate o non siano adeguatamente rendicontate, il beneficiario dovrà provvedere alla restituzione del contributo ricevuto entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui il termine di cui sopra non venga rispettato decorreranno gli interessi di mora, calcolati al saggio di Tesoreria, sino alla data del versamento, fatto salvo l'avvio delle procedure di riscossione previste dalle vigenti normative.

CAPO IV°

PATROCINIO COMUNALE

ARTICOLO 18

Patrocinio Comunale

Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso dal Sindaco, o Assessore Delegato, alle iniziative e manifestazioni organizzate anche al di fuori del territorio Comunale, che assumono un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente Regolamento.

Sono ammesse al patrocinio anche le manifestazioni e iniziative organizzate da privati, da Enti, istituzioni, Fondazioni ed Associazioni di carattere nazionale o internazionale che non abbiano fini di lucro.

Il patrocinio non esonera il patrocinato dall'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di Legge.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il nome ed il simbolo del Comune senza la formale autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 19

Domanda di patrocinio

La domanda per la concessione del patrocinio, deve pervenire all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo casi particolari che saranno valutati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, e contenere le seguenti indicazioni:

- estremi identificativi e fiscali della persona fisica, dell'Ente, Istituzione, Associazione o Comitato, se non già presentati;
- generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico e sottoscrizione del Presidente o del Legale Rappresentante dell'Ente o dell'Associazione o del Responsabile della manifestazione, se non già presentati;

- relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta;
- richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal successivo art. 21.

ARTICOLO 20

Istruttoria della domanda

Il Responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei Servizi Comunali eventualmente interessati all'istruttoria della domanda.

Ove necessario può richiedere qualsiasi elemento, informazione o documento integrativo utile all'istruttoria della domanda.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.

ARTICOLO 21

Agevolazioni aggiuntive

Con la concessione del patrocinio il Sindaco può concedere, su espressa richiesta dell'istante e compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

1. uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
2. collaborazione tecnica del personale comunale;
3. concessione di premi di rappresentanza;
4. uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione;
5. riduzione dell'imposta sulle pubbliche affissioni nei limiti consentiti dalla Legge;

CAPO V°

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22

Rapporto tra beneficiari e terzi

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni od iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune che, verificando

situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio od irregolare degli stessi.

ARTICOLO 23

Obblighi dei beneficiari

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome e lo stemma del Comune e sono obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.

ARTICOLO 24

Registro delle Associazioni

I soggetti beneficiari di contributi saranno indicati nell'Albo dei Beneficiari istituito ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991 n. 412 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale Albo viene aggiornato annualmente e può essere consultato, su richiesta, presso l'Ufficio competente.

ARTICOLO 25

Norme finali e di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle Leggi vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali.

Con il presente Regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione vigente in materia.

ARTICOLO 26

Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi e promossa la più ampia conoscenza mettendo a disposizione copia dello stesso a favore del pubblico presso l'Ufficio Segreteria.

ARTICOLO 27

Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di Legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di contributo o di patrocinio.

ARTICOLO 28

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune decorrente dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

